

Il privilegio speciale

Autore: Concas Alessandra

In: Schede di Diritto

Il **privilegio speciale** si esercita in modo esclusivo su determinati beni del debitore e può essere **mobiliare o immobiliare**. Si estende, oltre che al credito per il quale è stato accordato, alle spese del processo di esecuzione e agli interessi dovuti nell'anno del pignoramento e in quello precedente e agli interessi legali dal pignoramento alla vendita.

Il privilegio di solito lascia i beni liberi da vincoli o gravami e non accorda nessun titolo quando i beni siano usciti dal patrimonio del debitore, non accorda il diritto di sequela. Si esercita in sede di espropriazione forzata dei beni, di concorso e di distribuzione del prezzo fra i creditori. È accordato, in primo luogo, a garanzia delle spese strettamente necessarie a favore del debitore per le quali non esiste un obbligo di natura giuridica da parte del creditore.

Il privilegio speciale si esercita su beni singoli del debitore e li vincola, potendo venire in contrasto con gli altri diritti reali di garanzia. Da qui deriva la necessità dell'**iscrizione del privilegio speciale** per renderne pubblica la conoscenza, e l'attribuzione del diritto di sequela.

Salvo diversa disposizione di legge, il diritto di pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare (art. 2748, comma 1 c.c.), il privilegio speciale immobiliare prevale sul diritto di ipoteca (art. 2748, comma 2 c.c.).

Il **privilegio speciale mobiliare** è relativo alle spese di giustizia per atti conservativi del diritto sulle cose e di espropriazione, crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento della cosa. I crediti per le anticipazioni colturali (sementi, fertilizzanti, lavoro) hanno privilegio speciale sui frutti del fondo.

I **crediti dell'albergatore**, del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, del venditore di macchine hanno privilegio rispettivamente sulle cose portate in albergo dal cliente, sulle cose trasportate, sulle cose detenute per l'esecuzione del mandato, o per effetto del deposito e del sequestro, sulle macchine vendute.

Per i **tributi indiretti** il credito dello stato gode di privilegio sulle cose oggetto di imposta, e per le imposte sul reddito, limitatamente ai 2 anni anteriori, il privilegio cade su tutti i mobili che servono a tale esercizio (artt. 2758, 2759 c.c.).

I **crediti di chi concede enfiteusi** e del **locatore** per i crediti dell'anno in corso e del precedente, hanno privilegio sui frutti esistenti nel fondo e sulle dotazioni. I crediti derivanti dal contratto di **colonia e**

mezzadria, sia per il concedente sia per il mezzadro, hanno privilegio sulle rispettive quote di prodotto e sulle dotazioni dell'azienda (privilegio colonico).

Nell'**assicurazione contro la responsabilità civile**, il credito del danneggiato ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore e, in caso di credito derivante da reato, sulle cose sequestrate all'imputato hanno privilegio lo stato e le parti lese (artt. 2755 e 2769 c.c.).

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/il-privilegio-speciale/>